



## **Delibera n. 20195**

**Divieto temporaneo di vendite allo scoperto su azioni emesse da Banca Piccolo Credito Valtellinese spa (“CREDITO VALTELLINESE”), ex articolo 23 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l'altro, ai titoli azionari;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;

VISTO l'articolo 23 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo;

CONSIDERATO che la soglia rilevante nel caso dell'azione CREDITO VALTELLINESE è pari a -20%;

CONSIDERATO che la variazione di prezzo dell'azione CREDITO VALTELLINESE nel corso della seduta del 17 novembre 2017 rispetto alla chiusura del giorno precedente è stata superiore a -20%;

RITENUTO che il contesto informativo non giustifichi la suddetta variazione di prezzo e che, pertanto, non si possono escludere fenomeni speculativi ribassisti;

### DELIBERA:

1. Il divieto di vendita allo scoperto di azioni CREDITO VALTELLINESE (codice ISIN IT0005242026) nel mercato regolamentato MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del citato Regolamento, per l'intera giornata di negoziazione del 20 novembre 2017.

2. Si specifica, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, che il divieto non si applica all'attività di *market making*, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera k, del citato Regolamento.

La presente delibera è trasmessa all'AESFEM ai sensi dell'art. 23 Regolamento UE n. 236 2012 ed è pubblicata sul sito internet della Consob dopo la positiva conclusione della procedura prevista in base al suddetto articolo.



La presente delibera entra in vigore non appena pubblicata sul sito internet della Consob. Essa viene altresì trasmessa a Borsa Italiana e pubblicata sul Bollettino della Consob.

17 novembre 2017

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Vegas*